

CONTENZIOSO***La motivazione apparente della sentenza tributaria***

di Luigi Ferrajoli

Seminario di specializzazione

**LA DENUNZIA AL TRIBUNALE EX ART. 2409 C.C.
TRA QUESTIONI APERTE E INTERPRETAZIONI**[Scopri di più >](#)

Le **SS.UU. della Corte di Cassazione**, nella [sentenza n. 8053/2014](#), hanno chiarito che “la riformulazione dell’articolo 360, n. 5) c.p.c. disposta con l’articolo 54 del D.L. n. 83/2012, secondo cui è deducibile esclusivamente “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 disp. prel. cod. civ., **come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità**, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

Pertanto, a seguito della riforma del 2012, la rilevanza del **vizio di motivazione della sentenza**, quale oggetto del sindacato di legittimità, è limitato alle fattispecie nelle quali esso si converte in **violazione di legge**: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall'[articolo 132, n. 4\), c.p.c.](#) e dall'[articolo 36, comma 2, n. 4\), D.Lgs. 546/92](#), la **nullità della sentenza** per mancanza della motivazione.

Al riguardo la Corte di Cassazione, in ordine alla “**mancanza di motivazione**” e con riferimento al requisito di cui all'[articolo 132, n. 4\), c.p.c.](#), ha precisato che tale “mancanza” si configura quando la motivazione “manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo **talmente contraddittorio da non permettere di individuarla**, cioè di riconoscerla come giustificazione del *decisum*” (cfr. **Cassazione, sentenza n. 20112/2019**).

Pertanto, a seguito della riforma del 2012, scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta **il controllo sull'esistenza** (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e **sulla coerenza** (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) **della motivazione**, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.

La mancanza di motivazione come motivo di nullità della sentenza ricorre, pertanto, anche nel **caso di apparenza della motivazione** che – come chiarito dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione – sussiste “*allorquando il giudice di merito ometta di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo in tale modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tale ipotesi la motivazione della sentenza è apparente perché non controllabile nel suo iter logico, disancorata da precisi riferimenti al quadro probatorio e astrattamente idonea ad essere applicata ad un numero indefinibile di fattispecie*”.

(cfr. **Cassazione, ordinanza n. 7852/2020**).

In sostanza, poiché la sentenza, sotto il profilo della motivazione, consiste nella giustificazione delle conclusioni, **oggetto del controllo in sede di legittimità è la plausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze**.

L'implausibilità delle conclusioni può risolversi tanto nell'apparenza della motivazione, quanto nell'omesso esame di un fatto che interrompa l'argomentazione e **spezzi il nesso tra verosimiglianza delle premesse e probabilità delle conseguenze** ed assuma, quindi, nel sillogismo, carattere di decisività: l'omesso esame è il tassello mancante alla plausibilità delle conclusioni rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario.

Questo, tuttavia, non significa – come sancito dalla Corte di Cassazione a SS.UU. nella sentenza n. 8053/2014 – **che possa darsi ingresso in sede di legittimità ad una revisione del giudizio di merito**, in quanto “*in sede di legittimità il controllo della motivazione in fatto si compendia nel verificare che il discorso giustificativo svolto dal giudice di merito circa la propria statuizione esibisca i requisiti strutturali minimi dell'argomentazione* (fatto probatorio – massima di esperienza – fatto accertato) *senza che sia consentito alla Corte sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata o confrontare la sentenza impugnata con le risultanze istruttorie, al fine di prendere in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione*”.